CAMERA DEI DEPUTATI N. 2405-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BORGHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 ottobre 1973 *(Stampato n. 1262)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 ottobre 1973

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/464/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità Europee

Presentata alla Presidenza il 25 ottobre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, già approvato dal Senato, dà applicazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte, diverse dall'imposta sulla cifra d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati.

La tabella *E* allegata al disegno di legge al nostro esame sostituisce quella attualmente

in vigore e riguarda i prezzi delle sole sigarette; in sede comunitaria non è stato, infatti, deciso nulla per i trinciati, i sigari ecc.

Il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato è disciplinato dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, che prevede la ripartizione di ciascun prezzo di vendita in quattro voci, divenute poi cinque con l'introduzione dell'IVA (decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1973, n. 10). Dette voci sono le seguenti: 1) quota al fornitore; 2) imposta di consumo; 3) imposta sul valore aggiunto; 4) quota spettante ai monopoli di Stato per spese di distribuzione; 5) aggio spettante al rivenditore. Dalla somma di queste cinque voci risulta la tariffa di vendita al pubblico.

L'imposizione fiscale attualmente in vigore per le sigarette ha un andamento alquanto irregolare, in funzione dei prezzi di vendita, alternando aliquote d'imposta diversamente progressive e regressive. Tale andamento deve subire una sostanziale modifica a seguito della direttiva del 19 dicembre 1972 emanata dal Consiglio delle Comunità economiche europee.

Detta direttiva stabilisce infatti:

1) applicazione negli Stati membri di imposte di consumo sui tabacchi manifatturati che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione nella Comunità;

2) armonizzazione dell'imposta di consumo da effettuarsi in più tappe. La prima tappa di armonizzazione comprende un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° luglio 1973.

Quest'ultima data spiega la necessità di ricorrere, come si è fatto, al decreto-legge; peraltro il Governo aveva tempestivamente predisposto il provvedimento che, per i noti avvenimenti politici, non ha potuto essere discusso ed approvato.

La modifica dell'imposizione fiscale oggi al nostro esame prevede l'introduzione, accanto ad un'imposta proporzionale riferita al prezzo di vendita delle sigarette, di un'imposta specifica, in misura uguale per tutti i tipi di sigarette.

La più volte citata direttiva comunitaria stabilisce, all'articolo 8 del titolo secondo, che l'importo dell'imposta specifica non può essere inferiore al 5 per cento né superiore al 75 per cento dell'importo cumulativo dell'imposta proporzionale e dell'imposta specifica riscosse sulle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, secondo i dati conosciuti al 1° gennaio 1973.

Queste sigarette sono, per il nostro Paese, quelle appartenenti alla classe di lire 15.000 al mille e cioè le MS, le Stop, le Lido e le Bis.

La tabella *E* che è allegata al presente decreto, fissa quindi un'imposta specifica di lire 472 per tutti i tipi di sigarette pari al 5,20 per cento ed un'imposta proporzionale pari al 57,20 del prezzo di vendita.

Il provvedimento al nostro esame si propone di conseguire, in questa prima fase di armonizzazione fiscale, tre obiettivi:

non aumentare il prezzo di vendita delle sigarette;

non diminuire l'entrata per l'erario;

non diminuire l'entrata per l'amministrazione dell'Azienda dei monopoli di Stato.

Con la tabella proposta gli obiettivi sono raggiunti: i prezzi di vendita delle sigarette italiane resteranno sicuramente invariati e così sarà, con molte probabilità, anche per le sigarette estere, in quanto l'onere della diminuzione della quota al fornitore è da ritenere accettabile da parte dei produttori esteri.

Fermo restando quanto sopra affermato si è prudenzialmente confermata, come per il passato, la facoltà del Ministro delle finanze di variare, con proprio decreto, la tariffa di vendita delle sigarette.

Per i motivi esposti ci permettiamo chiedere quindi l'approvazione del presente disegno di legge di conversione auspicando una approfondita discussione generale sull'importante problema riguardante l'impegno, stabilito dalla Comunità economica europea, di abolizione dell'attuale forma di monopolio a far data dal 1° gennaio 1976.

BORGHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 565, concernente la variazione della tabella allegato *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, in applicazione della direttiva n. 72/464/CEE del 19 dicembre 1972 del Consiglio delle Comunità Europee.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.